



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099
info@comune.sanmichelealladige.tn.it – certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it
www.comune.sanmichelealladige.tn.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 16 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Autorizzazione a contrarre un'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 222 d.Lgs. 267/2000. Utilizzo entrate vincolate ai sensi dell'art. 195 d. Lgs. 267/2000.
-----------------	--

L'anno **duemilaventi**, addì **ventiquattro** del mese **novembre** di alle ore **18:00** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco
PEDRONI GABRIELLA	Assessore
FILIPPI VIGILIO	Assessore

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'esso in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati.

Vista la L.P. n. 18 del 2015 che individua gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Visto l'articolo 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita

"1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210."

Visto il decreto commissariale n. 67 del 30.06.2020, esecutivo, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019 del Comune di San Michele all'Adige.

Visto il decreto commissariale n. 68 del 30.06.2020, esecutivo, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019 del Comune di Faedo.

Rilevato che limite massimo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2021, corrispondente ai 3/12 delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo esercizio, risulta quantificato secondo quanto di seguito indicato:

totale Entrate Titoli I, II e III esercizio 2019 Comune di San Michele all'Adige:	Euro 2.231.189,92.=
totale Entrate Titoli I, II e III esercizio 2019 Comune di Faedo:	Euro 601.516,68.=
Totale su cui calcolare il limite di cui all'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Euro 2.832.706,60.=
<i>ammontare limite 3/12:</i>	<i>Euro 708.176,65.=</i>

Dato atto, inoltre, che

- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. art. 195, c. 1 del D.Lgs 267/2000;

- il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);
- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, c.1 del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 2 del D.Lgs. 267/2000);
- il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000);
- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c. 1 e 3 del D.Lgs 267/2000)

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000, l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Considerato che si ravvisa a titolo cautelativo la necessità di chiedere l'anticipazione di cui all'art. 222 e all'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso dell'esercizio 2021 in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 dd. 5.02.2019.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2020 approvato con provvedimento del Commissario straordinario n. 19 di data 27.02.2020, esecutivo.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento in base a quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione (PEG) del bilancio 2020, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 35 dd 25.03.2020, esecutivo, e ssmm.

Visto il vigente Statuto comunale.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che, ai sensi dell'art 222 del Dlgs 267/2000 il limite massimo di anticipazione viene calcolato sulla base delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo

approvato (conto consuntivo 2019) per i Comuni di San Michele all'Adige e di Faedo, ed è pari a euro 708.176,65 come sopra dettagliato.

2. Di chiedere al Tesoriere Comunale, per le motivazioni di cui in premessa, l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 di euro 600.000,00, entro l'importo massimo sopra definito qualora l'ente si possa trovare in carenza di liquidità nel corso dell'esercizio 2021.
3. Di autorizzare e disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. art. 195, c. 1 del D.Lgs 267/2000.
4. Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Di corrispondere sulla somma anticipata l'interesse al saggio vigente al momento della concessione nella misura stabilita dalla convenzione di tesoreria, autorizzando fin d'ora l'emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura, a semplice richiesta del Tesoriere.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione e dei relativi allegati, non appena resa esecutiva, al Tesoriere comunale Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Mezzolombardo (TN).
7. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
8. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione Giunta comunale nr. 16 dd. 24.11.2020

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Clelia Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **27.11.2020** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia